

Decreto Ministeriale 9 luglio 2010

## **D.M. Definizione posti disponibili per immatricolazioni corsi di laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie a.a. 2010/2011**



*Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

**VISTA** la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare l'art.1, comma 5;

**VISTA** la legge 2 agosto 1999, n.264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), modificato dalla legge 8 gennaio 2002, n.1 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n.402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario";

**VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

**VISTO** il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;

**VISTA** la legge 10 agosto 2000, n.251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica" e, in particolare l'art.7;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;

**VISTA** la legge 30 luglio 2002, n. 189 e in particolare, l'art.26;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";

**VISTE** le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

**VISTO** il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011, riferito alle predette disposizioni;

**VISTA** la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per l'anno accademico 2010-2011 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992 e trasmessa in data

1 giugno 2010 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in vista dell'Accordo formale;

**CONSIDERATA** tuttavia la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art.4, comma 1, della richiamata legge n.264/1999;

**CONSIDERATO** di tener conto anche del fabbisogno sanitario delle singole Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 comma 1, della citata legge n. 264/1999;

**VISTA** l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.264/1999;

**TENUTO CONTO** delle osservazioni e delle proposte formulate dal Gruppo tecnico insediato presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della Salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle Professioni sanitarie, della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, nonché il Presidente della Conferenza permanente dei Presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

**CONSIDERATO** che la predetta rilevazione mette in luce per alcuni corsi di laurea specialistica carenze o eccedenze tra offerta formativa ed esigenze regionali;

**CONSIDERATO** che l'attivazione dei predetti corsi soltanto in alcuni Atenei rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale e regionale per alcune figure professionali, stante l'impossibilità di programmare gli accessi nelle Università in cui i corsi non risultano attivati;

**RITENUTO**, in particolare, di considerare che la formazione è direttamente legata alle richieste di funzioni dirigenziali nella relativa area professionale di ciascun territorio;

**RITENUTO** a tal fine di fare riferimento alle esigenze delle singole Regioni e Province Autonome ed alle proposte formative delle Università;

**VISTO** il parere del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, espresso in data 23 giugno 2010;

**RITENUTO** di determinare per l'anno accademico 2010/2011 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le Università;

## **D E C R E T A:**

### **Art. 1**

1. Limitatamente all'anno accademico 2010/2011, il numero complessivo dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

**Classe SNT-SPEC/1**

Scienze Infermieristiche e Ostetriche

n. 831

**Classe SNT-SPEC/2**

Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione

n. 330

**Classe SNT-SPEC/3**

Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche

n. 320

**Classe SNT-SPEC/3**

Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali

n. 122

**Classe SNT-SPEC/4**

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione n. 174

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva, di cui al contingente definito per l'anno 2010-2011 richiamato in premesse.

**Art.2**

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2010

f.to IL MINISTRO  
Mariastella Gelmini